

**Circolare prot. n. 05/2016/REACH**

Cascina, li 08 Luglio 2016

**Oggetto:** regolamenti di modifica dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le fibre d'amianto (Reg. (UE) 2016/1005) e i sali di ammonio inorganici (Reg. 2016/1017).

Con la presente Vi informiamo che sono stati pubblicati due regolamenti che modificano l'Allegato XVII del Regolamento REACH che riporta l'elenco di tutte le **restrizioni** in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

- **Regolamento (UE) 2016/1005** (G.U. dell'Unione Europea L165 del 23 Giugno 2016): modifica il paragrafo 1 della colonna 2 della **voce 6 (Fibre d'amianto)**, relativo alla deroga per l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi ad oggi in funzione. Il testo sotto riportato sostituisce integralmente l'attuale paragrafo 1:

1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.

(\*). Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Le restrizioni previste dal regolamento (UE) 2015/1005 si applicano a partire dal **13 luglio 2016**.



- **Regolamento (UE) 2016/1017** (G.U. dell'Unione Europea L166 del 24 Giugno 2016): introduce nell'Allegato XVII del regolamento Reach la nuova voce 65 relativa ai Sali di ammonio inorganici utilizzati come ritardanti di fiamma, in miscele o articoli isolanti in cellulosa. Tale restrizione ha lo scopo di ridurre l'emissione di ammoniaca rilasciata dai materiali isolanti in ovatta di cellulosa addizionati con sali di ammonio.

Riportiamo di seguito il testo integrale della nuova voce 65:

65. Sali di ammonio inorganici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m<sup>3</sup>) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4.  Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità.  L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.</li> <li>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.</li> <li>3. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.</li> <li>4. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;</li> <li>b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;</li> <li>c) il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;</li> <li>d) l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;</li> <li>e) è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;</li> <li>f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.</li> </ol> </li> </ol>
--------------------------------	--

Le restrizioni previste dal regolamento (UE) 2015/1005 si applicano a partire dal **14 luglio 2016**.

Si allega alla presente copia dei due regolamenti in oggetto.  
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti Vi porgiamo distinti saluti.

FLASHPOINT S.r.l.  
Dott.ssa Paola Siciliano